AUTOSTRADE A7-A10-A12 PROGETTO NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12. GRONDA DI PONENTE. CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI D.P.R. N. 383/1994, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.

CONFERIMENTO DI MANDATO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Stefano Bernini;

premesso che:

- la Gronda Autostradale del Ponente costituisce da diverso tempo uno degli elementi centrali della pianificazione del territorio e che il primo programma delle opere strategiche delle 443/2001, cosiddetta legge obiettivo, prevede tra le priorità il "Nodo stradale e autostradale di Genova";
- il 26/02/2006 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e ANAS SpA per la realizzazione del "Nodo stradale e autostradale di Genova", approvato dal Consiglio Comunale di Genova con delibera n°70/2006;
- in base agli accordi sottoscritti con il Protocollo d'intesa il proponente Autostrade per l'Italia SpA, competente per gli interventi di cui trattasi in base a specifiche convenzioni stipulate con ANAS SpA, ha redatto il progetto preliminare della gronda di ponente nella soluzione individuata e condivisa con il Tavolo Tecnico Interistituzionale coordinato da regione Liguria (23 giugno 2006) con attraversamento della val Polcevera a nord del viadotto Morandi;
- con nota del 4 agosto 2008 inviata al Ministero delle infrastrutture, ad ANAS SpA e Autostrade per l'Italia SpA (ASPI), la Regione Liguria, la Provincia di Genova e il Comune di Genova, hanno condiviso l'opportunità di attivare un percorso di partecipazione dei territori interessati che coinvolgesse, oltre ai Municipi anche i cittadini, per il confronto tra le soluzioni alternative di attraversamento della Val Polcevera;
- il 13 novembre 2008 la Giunta Comunale con delibera 416/2008 ha attivato il dibattito pubblico sulle ipotesi di tracciato della Gronda Autostradale di Ponente affidandone la gestione ad una Commissione indipendente;
- il 1° febbraio 2009 si è aperto il Dibattito Pubblico durante il quale sono stati sottoposti ad attenzione ed esame pubblico cinque tracciati alternativi;
- durante il dibattito il 26 febbraio 2009 la Giunta Comunale di Genova ha deciso di assumere nei confronti dei cittadini e delle imprese genovesi impegni che dovranno essere oggetto di accordi formali e contratti fra Regione, Comune, ANAS SpA, ASPI SpA, proprietari, imprese, inquilini;
- tra questi impegni, i più significativi sono: contenere il più possibile il numero di abitazioni e di attività produttive da ricollocare, rendersi parte attiva nei confronti della Regione Liguria per l'erogazione delle indennità aggiuntive previste dalla Lr.39/2007 "Programmi regionali di

intervento strategiao (PRIS) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale";

- in attuazione della suddetta decisione è stato predisposto un preliminare d'Intesa tra ANAS SpA, ASPI SpA e Comune di Genova per le azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della "Gronda di Genova";
- sulla base dei risultati del Dibattito pubblico e di approfondimenti progettuali in data 29 maggio 2009, con nota 263225, Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova congiuntamente hanno chiesto all'ANAS SpA, ad ASPI SpA e al Ministero delle Infrastrutture che venisse ufficialmente presentata la nuova soluzione proposta da ASPI al fine di pervenire alle conseguenti modifiche del Protocollo d'Intesa del 2006;

Premesso altresì che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 20 ottobre 2009 è stato approvato lo schema del nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova, Anas SpA, Autostrade per l'Italia SpA e il Ministero per le Infrastrutture, per la realizzazione del nodo stradale e autostradale di Genova, della quale costituiscono parte integrante il "Preliminare di intesa tra ANAS e Comune di Genova per le azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della Gronda" (allegato B), e le "Linee guida per l'istituzione di un Osservatorio locale sulla progettazione e la realizzazione della Gronda (allegato C)"
- il nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova, Anas SpA, Autostrade per l'Italia SpA e il Ministero per le Infrastrutture, per la realizzazione del nodo stradale e autostradale di Genova è stato stipulato in data 08/02/2010 e perfezionato il 13/04/2011 con la sottoscrizione del Presidente della Regione Liguria;
- il nuovo Protocollo d'intesa, come sopra approvato, in termini sintetici prevede:
    - l'impegno di ASPI a dar seguito all'iter progettuale della soluzione presentata in data 29 maggio 2009 alle Commissioni Consiliari 3° e 7° e in data 10 luglio 2009 alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova ed allo stesso Comune di Genova assunto come schema funzionale e di localizzazione dell'opere procedendo alla redazione del progetto Definitivo in sostituzione ed integrazione del Progetto Preliminare ai sensi degli artt. 166 e 167 del D.Lgs. 163/2006 ed allo Studio di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4;
    - per dare seguito agli impegni di cui al "Preliminare di intesa tra ANAS e Comune di Genova per le azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della Gronda" ed in particolare ad erogare un importo pari a 30.000 Eu a favore delle famiglie residenti che ricadono nella fascia compresa tra 30 e 60 metri dal nuovo nastro autostradale, in applicazione di specifico provvedimento della Regione Liguria;

Dato atto, nello specifico, che il preliminare di intesa, allegato "B" al Protocollo di Intesa ha previsto un programma di azioni al fine di assicurare tutte le tutele sociali e giuridiche necessarie e /o opportune per la ricollocazione delle famiglie interessate dal tracciato della nuova opera, salvaguardare le attività produttive, disponendo, tra l'altro, quanto segue:

a) la costituzione di un ufficio con *front office* presso i Municipi interessati da parte del Comune di Genova e di Autostrade per l'Italia SpA la cui attivazione, effettuata nel precedente ciclo amministrativo, ha consentito di recepire le intenzioni delle le famiglie interessate in merito alle possibili opzioni offerte per il rialloggiamento;

b) la definizione dei *criteri per la determinazione degli indennizzi*;

c) la determinazione dei *criteri per la ricollocazione dei residenti*, stabilendo, tra l'altro, che per il rialloggiamento dei residenti dovranno essere individuate aree vicine alle attuali dimore mantenendo, ove preesistente, la tipologia delle abitazioni sparse in un contesto agricolo, nonché la previsione dell'impegno di Autostrade per l'Italia SpA a mettere a disposizione del Comune di Genova i finanziamenti per le attività propedeutiche alla progettazione e per le operazioni di progettazione degli edifici residenziali e delle opere di urbanizzazione connesse, per l'attuazione del piano di rialloggiamento.

Considerato che:

- in attuazione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n.39/2007 avente ad oggetto i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale, è stato istituito il Tavolo Regionale del PRIS per garantire l'adozione delle misure necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte e a risolvere le problematiche della collettività dei territori coinvolti dalla realizzazione dell'infrastruttura di cui trattasi;
- che a seguito dell'attività del Tavolo Regionale del PRIS sono state individuate le unità abitative e produttive interferite dalla realizzazione dell'opera ed a seguito delle attività di *front office* istituite presso i Municipi sono state individuate alcune aree di possibile ricollocazione di edifici residenziali interferiti dal progetto della Gronda;

Premesso inoltre che:

- in data 15 giugno 2011 è stato attivato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. sul progetto definitivo del "Nodo stradale e autostradale di Genova. Adeguamento del sistema A7-A I 0 – A 12" (Gronda), opera appartenente alla categoria "autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica";
- nell'ambito del richiamato procedimento diVIA la Regione Liguria si è espressa circa la compatibilità /conformità dell'opera con D.G.R. n. 1345 del 11 novembre 2011 e n. 1508 del 7 dicembre 2012;
- il procedimento diVIA nazionale, come sopra attivato, si è concluso con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n.28 in data 23 gennaio 2014, che si è espresso favorevolmente, con prescrizioni sul progetto stesso;
- con nota in data 15 aprile 2014 prot. 7434, Autostrade per l'Italia SpA ha presentato il progetto definitivo del "Nodo stradale e autostradale di Genova. Adeguamento del sistema A7-A 10- A 12" (Gronda), al fine dell'esame dello stesso ed accertamento di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 e dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77;
- come anticipato con nota del 17 aprile 2014, in data 24 aprile 2014 Autostrade per l'Italia SpA ha pubblicato, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R n.327/2001 e per quanto d'occorrenza anche

ai sensi delle disposizioni della legge 241/1990, l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo espropriativo ed all'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura autostradale;

- in data 6 giugno 2014, con nota prot. 4267, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato l'accertamento di conformità urbanistica, chiedendo alla Regione Liguria di esprimersi nel merito;
- La Regione Liguria ha fornito riscontro con nota prot. 151533 del 29 luglio 2014, rilevando che il vigente P.U.C. di Genova non prevede l'opera infrastrutturale in argomento, giacchè si tratta di infrastruttura non rientrante tra le competenze del Comune, trattandosi di viabilità riservata alla pianificazione regionale e che pertanto nel procedimento in oggetto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001;
- con la medesima nota la Regione Liguria precisa che tale infrastruttura risulta prevista dal vigente P.T.C. dell'Area Centrale Ligure per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi, approvato con D.C.R. n. 95 del 31 luglio 1991 e che il Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 92 del 7 dicembre 2011, operante in regime di salvaguardia, comprende il tracciato dell'infrastruttura in esame nella cartografia di piano, ancorché con mera efficacia di indirizzo;

Vista la nota prot. 6853 del 12 settembre 2014, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato la Conferenza dei Servizi , ex D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e s.m.i., per l'approvazione del progetto nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento A7-A10-A12. Gronda di Ponente;

Dato atto che, dalla nota da ultimo citata, si evince che, in data 8 settembre 2014, la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha comunicato di aver adempiuto alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., mediante pubblicazione in data 24 aprile 2014 all'albo pretorio del Comune di Genova, sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "il Secolo XIX" e sui siti informatici della Regione Liguria e della stessa società con riferimento alle aree direttamente necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura;

Considerato in particolare che, con la nota medesima, il Comune di Genova è invitato a produrre apposita delibera di Consiglio Comunale con la quale esprimere parere formale sul progetto di che trattasi, ad autorizzare il proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza di Servizi, in coerenza con le disposizioni dell'art. 42, lettera b). del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce le competenze in materia urbanistica (piani territoriali ed urbanistici) nonché i pareri da rendere su detta materia esclusivamente al Consiglio Comunale;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi si è riunita in data 17 ottobre 2014, e in tale occasione è stato illustrato il progetto da parte di Società Autostrade per l'Italia e dato conto dei pareri già acquisiti da alcuni soggetti partecipanti;

In tale sede il Comune ha evidenziato che il nuovo P.U.C. in itinere riporta il tracciato della nuova infrastruttura autostradale e ha comunicato che il parere formale del Consiglio Comunale sarebbe stato trasmesso appena formalizzato;

In conclusione, rilevato che non emergono elementi ostativi al prosieguo della procedura, è stata disposta la convocazione di una seconda seduta di conferenza per il giorno 12 dicembre 2014;

Rilevato che gli effetti determinati sul P.U.C vigente, approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, dal recepimento del tracciato dell'infrastruttura (che come evidenziato dalla Regione Liguria con la richiamata nota prot. 151533 del 29 luglio 2014, è viabilità riservata alla pianificazione regionale) sono valutati nell'ambito della Relazione urbanistica istruttoria datata 18/11/2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, dall'analisi svolta nel documento di cui al precedente paragrafo, emerge che il tracciato della gronda di Ponente è compatibile con la strategia infrastrutturale del PUC vigente e che:

- la quasi totalità del tracciato si sviluppa in galleria, ed in proposito si richiama l'art. 50 comma 8 delle Norme di Attuazione del PUC vigente che prescrive: "E' consentita la realizzazione di collegamenti in galleria anche non cartograficamente individuati.";
- le opere in viadotto, corrispondenti a circa il 10% della superficie del tracciato (a parte le servitù e/o fasce di rispetto conseguenti alla procedura di approvazione dell'opera pubblica) di per sè non comportano nessuna alterazione a quanto previsto dal Piano Urbanistico;
- il tracciato in rilevato, corrispondente a circa il 2% dell'opera, nel rispetto delle prescrizioni derivanti dal Decreto di compatibilità ambientale n. 28 del 23.01.2014 emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (procedura VIA) e con particolare riguardo alle specifiche richieste di mitigazione ivi prospettate dal Comune, qualora fosse approvato non comporterebbe sostanziali modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, ma limitati recepimenti non in contrasto con le scelte poste alla base della pianificazione generale.

Pareri Municipi

Ritenuto pertanto che, per quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per esprimere parere favorevole, quanto alla compatibilità e agli effetti indotti sul P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, dalla previsione di inserimento del tracciato dell'infrastruttura autostradale "Gronda di Ponente";

Considerato inoltre che:

- in attuazione della richiamata DCC n. 78/2009, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 457/2010, è stato costituito l'Osservatorio locale per la Gronda di Ponente e con deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2014 sono stati ridefiniti i componenti dell'Osservatorio stesso;
- nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con il citato Decreto n. 28/2014, in recepimento delle prescrizione ricevute da vari Enti, sono state attuate da Società Autostrade delle modifiche progettuali che hanno comportato delle integrazioni, seppur non particolarmente rilevanti, al numero delle unità abitative e produttive interferite dalla realizzazione dell'opera;
- in particolare dopo l'emissione del richiamato Decreto di compatibilità ambientale:

- è stato riavviato il dialogo con i soggetti interessati convocando l'Osservatorio sulla Gronda di Ponente, quale organismo permanente di consultazione senza personalità giuridica che accompagna l'attività di progettazione e realizzazione della Gronda di Ponente;
- è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale 137 del 26/06/2014 un gruppo di lavoro per la ricollocazione dei soggetti interferiti dall'infrastruttura in esame, composto da personale dipendente avente adeguate professionalità, al fine di dare seguito agli impegni di cui al preliminare d'intesa sopra indicato;
- sono stati organizzati assemblee e incontri tra Civica Amministrazione, ASPI SpA, e Municipi con gli abitanti interferiti per informare sullo sviluppo dei procedimenti inerenti l'opera;
- sono state verificate ed aggiornate le intenzioni dei cittadini interessati, per individuare definitivamente quelli che intendono richiedere la ricollocazione usufruendo dell' "accompagnamento" del Comune di Genova;

Considerato infine che:

- l'art. 6 comma 8 (*Garanzie di tutela sociale*) della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 stabilisce che il Comune provvede all'occorrente progettazione nel caso di ricollocazione in insediamenti abitativi dei locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti e che i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture;
- a seguito degli incontri recentemente effettuati con gli abitanti interferiti dall'opera, è stato individuato in via preliminare il numero delle unità abitative da ricollocarsi e le aree da destinarsi a tale scopo, in quanto i cittadini interferiti si sono riservati di decidere in via definitiva dopo aver conosciuto il costo di realizzazione delle nuove costruzioni, e definito tale numero Società Autostrade potrà procedere al finanziamento delle risorse necessarie per la progettazione, come previsto nel protocollo d'intesa e ribadito nella relazione sugli espropri allegata al progetto definitivo (revisione gennaio 2014);
- l'art. 6 ter (*Agevolazioni urbanistiche*) della citata Legge regionale, prevede, ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche e di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale, che i Comuni hanno facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree ed alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti;
- la verifica e l'aggiornamento per le attività produttive è ancora in fase di svolgimento e che in base a quanto previsto dall'art. 6 bis (*Tutele accessorie*) comma 3 della sopra citata legge regionale n. 39/2007 e s.m.i. "*Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 determini situazioni di particolare complessità, incidenti negativamente sull'attività delle imprese, anche di grandi dimensioni, per cui né la vigente normativa statale in materia di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell'accordo per l'approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive.*";

Ritenuto pertanto opportuno richiamare gli impegni, assunti con il Protocollo sottoscritto in data 08/02/2010 e perfezionato il 13/04/2011, al fine di garantire tutte le tutele sociali necessarie per i cittadini interferiti, la ricollocazione delle famiglie interessate dal tracciato della nuova opera e le necessarie tutele nei confronti delle attività produttive coinvolte, che costituiscono obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto altresì necessaria l'individuazione di aree atte alla ricollocazione di edifici residenziali interferiti dal progetto della Gronda, localizzate a seguito delle attività di *front office* istituite presso i Municipi

Dato atto che, dalla Relazione urbanistica istruttoria datata 18/11/2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta che le aree di cui al punto precedente sono compatibili con le previsioni del P.U.C vigente, approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, ferma restando l'acquisizione degli intendimenti dei proprietari interferiti nonché l'attivazione di procedure di variante urbanistica dedicate, qualora necessario;

Visti:

il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., art. 42 comma 2, lettera b);

l'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994;

la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39

Visto il Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

LA GIUNTA

PROPONE

AL CONSIGLIO

1) Di esprimere, per le motivazioni di cui all'allegata Relazione Urbanistica Istruttoria, datata 18/11/2014 ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, parere favorevole, ai sensi art. 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 267/2000, quanto alla compatibilità e agli effetti sul P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, determinati dalla previsione di inserimento del tracciato dell'infrastruttura autostradale "Gronda di Ponente", in coerenza il progetto all'esame della Conferenza dei Servizi ex D.P.R. n. 383/1994;

2) Di richiamare gli impegni di cui al Preliminare di Intesa assunti con il Protocollo sottoscritto in data 08/02/2010 e perfezionato il 13/04/2011, al fine di garantire tutte le tutele sociali necessarie per i cittadini interferiti, la ricollocazione delle famiglie interessate dal tracciato

della nuova opera e le necessarie tutele nei confronti delle attività produttive coinvolte, che costituiscono obiettivo primario dell'Amministrazione comunale, individuando altresì le aree da destinare alla ricollocazione di edifici interferiti dal progetto della Gronda come da Relazione urbanistica istruttoria, datata 18/11/2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di ritenere necessario ed opportuno che ASPI Spa ribadisca formalmente l'impegno ad ottemperare agli impegni assunti con gli atti richiamati nel punto precedente nell'ambito dei lavori di Conferenza dei Servizi;

4) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, relativa al progetto definitivo del nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12. Gronda di Ponente, nei limiti di quanto stabilito ai precedenti punti 1), 2) e 3), nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei cittadini e delle attività produttive interferite dalla realizzazione dell'opera e stabilendo tempi brevi e certi, nei limiti delle previsioni normative in materia;

5) Di dare atto che l'approvazione del progetto, da parte della Conferenza dei Servizi, produce gli effetti di cui all'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 383/1994;

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.